

IL CARROCCIO

L'Associazione in Casale per l'anno lire 15, per sei mesi lire 8 — Stati Sardi per l'anno franco lire 48, per sei mesi lire 10 — Altri Stati Italiani ed Esteri per l'anno franco ai confini lire 20, per sei mesi lire 11 — Il Foglio esce il **MARTEDI** e il **VENERDI** d'ogni settimana e dà Supplementi ogni qual volta lo richiedono le circostanze — Le Associazioni si ricevono dalla Direzione e da tutti gli Uffici Postali — Le inserzioni si pagano 25 centesimi ogni riga

CASALE 25 SETTEMBRE

Il Carnesce di Brescia e di Ungheria, il generale Haynau, ottenne nel suo viaggio a Londra l'accoglienza meritata alle minacce di morte dei burai di Londra successero le dimostrazioni dell'Hàvre, di Colonia e di Hannover, ed i toast dei tipografi di Parigi. Ma l'Inghilterra è il paese, dove la pubblica opinione si manifestò più imponente contro quel beccaro Austriaco. I direttori della fabbrica ove avvennero quelle accoglienze non vollero punto licenziare gli autori, numerosi *meetings* si succedono in onore di quegli operai, il barone Rotschild dovette a sua difesa pubblicare nel *Times* la lettera con cui lo aveva diretto a quella fabbrica, ed il governo, secondo che si narra, trattenuto dalla pubblica opinione, non procede ad alcuna inchiesta su quei fatti, e quando vi procedesse, si aprirebbero numerose sottoscrizioni in loro soccorso.

Questi fatti dovrebbero essere una severa lezione per i malfattori politici, ma dovrebbero ad un tempo giovare a farci una volta abbandonare quell'idea sinistra che finora noi abbiamo avuta degli Inglesi. Agli occhi del maggior numero l'Inghilterra è una società di mercanti, essa è sempre dominata dal sordido interesse, essa ama suscitare discordie e guerre, pescare nel torbido, essa insomma è la perfida Albione. Eppure il traffico esige relazioni pacifiche ed amiche tra i popoli, e debba avere per base, più che nelle altre industrie, la onestà ed il mantenimento della data fede! Eppure il popolo inglese nel maggior rispetto alle sue leggi ed all'ordine da prove continue della sua giustizia! Eppure l'Inghilterra è il paese dove da circa due secoli è in vigore il governo rappresentativo, che ammettendo una gran parte dei cittadini al maneggio della cosa pubblica, tende a temperare l'individualismo! Eppure è quello il paese dove sono più diffuse le dottrine economiche che mostrano il ben inteso interesse individuale e nazionale associati all'osservanza della giustizia ed all'altro prosperamento! Eppure la libertà di cui gode realmente quel popolo, ed il trionfo della pubblica opinione in quel paese non permettono la continuazione del potere a quegli uomini che non rappresentano lo spirito della nazione, e non operano nel di lei interesse, che è quello della giustizia!

Ma noi fummo avvezzi a giudicare l'Inghilterra colla testa dei Francesi suoi rivali, e noi che dobbiamo all'Inghilterra una parte dell'ingrandimento del nostro territorio noi che fummo finora schiavi del sistema dell'individualismo, noi che fummo sotto il numano giogo dell'Austria e vedemmo commetterci dai governi tante enormità in Europa a danno dei popoli, noi che vedemmo più volte disertata dalla *Grande Nazione* la causa della libertà, ed abbandonati italiani e polacchi all'ira de' suoi tranni dopo di averli eccitati a scuotere il giogo, noi, storditi, non abbiamo che ingiurie per l'Inghilterra!

ASSOCIAZIONE MEDICA PER GLI STATI SARDI

La famiglia medica tende ad organizzarsi, la sua associazione va estendendosi dalla capitale alle provincie, e la nostra provincia conta già non meno di 445 soci, i quali, testè riuniti in questa Città in Comitato provinciale, formarono l'ufficio definitivo.

Lo scopo che si propone questa associazione non lascia nulla a ridire *conservare la dignità professionale, promuovere il ben essere della medica famiglia, utilitarne i diritti, e cooperare ad un tempo al progresso della scienza*, ecco i suoi fini dal conseguimento dei quali non solo la medica, ma ben anco la umana famiglia ne scaturirà vantaggio.

Noi quindi auguriamo a quest'associazione prospero successo.

Il suo Statuto fondamentale per altro ci lascia qualche dubbio che desidereremmo veder chiarito.

A dir vero alcune disposizioni di questo Statuto possono far sospettare che esso sia stato compilato con qualche fretta, e che non risponda appieno al pensiero dei fondatori, leggiamo, per es, all'articolo 16, relativo alle elezioni degli ufficiali della consulta, che, ove nessuno dei candidati alla vice-presidenza ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una seconda votazione fra quelli che ottennero il maggior numero di voti, mentre non è indicato alcun termine o numero di confronto per determinare questo maggior numero, così pure negli articoli 21 e seguenti si dicono disposizioni *transitorie* quelle che riflettono la convocazione dei soci in adunanza generale, le variazioni od aggiunte che fossero per farsi allo Statuto, i doni che venissero fatti all'associazione, la biblioteca medica, il gabinetto di lettura ecc. disposizioni tutte che hanno un carattere *permanente*.

Tuttavia per formarsi un giudizio sopra di essa non si può a meno di prendere il suo Statuto qual è, ed esso, ci spiace il dirlo, ci fa temere di vederla tosto ridotta ad una testa senza corpo ad un centro senza periferia, a grave detrimento dell'effetto che si propone di ottenere.

Notiamo queste disposizioni:

La Consulta centrale forma il centro direttivo di tutte le operazioni dell'associazione medica. Eguale ufficio è affidato ai Comitati provinciali (quando esisteranno, riguardo alla rispettiva provincia sotto la direzione della Consulta centrale — I Comitati provinciali convocano i soci delle rispettive provincie per risolvere le questioni che fossero loro sottoposte dalla Consulta, o quelle che credessero urgenti di discutere — I Comitati provinciali avranno solo voto deliberativo sopra quelle questioni che riflettono gli interessi locali della propria provincia. Però, prima di mandare ad effetto le loro deliberazioni, dovranno darne comunicazione alla consulta centrale — La quota annua da contribuirsi da ogni membro dell'associazione è di sei franchi — L'amministrazione dei fondi dell'associazione è diretta dalla Consulta centrale — Essa dovrà rendere conto ogni anno, o per mezzo di speciali pubblicazioni, o per mezzo di un'adunanza generale, de' suoi lavori, dei progressi dell'associazione, dello stato finanziario, e di tutto quello che si riferisce all'andamento delle cose mediche — La consulta data opera a promuovere con tutta la sua forza l'istituzione di una pubblica biblioteca medica e di un gabinetto di lettura —

Da queste disposizioni è facile il vedere a che si riducano i comitati provinciali, ad essi non è riservata quota alcuna dell'annualità che pagano i loro membri all'associazione, ad eccezione delle questioni che dalla Consulta centrale loro fossero sottoposte nell'interesse generale dell'associazione, o nell'interesse loro particolare, essi non possono discutere che le questioni che credessero d'urgenza. Le stesse loro deliberazioni prese in questi limiti non possono essere mandate ad effetto prima di darne comunicazione alla Consulta centrale, locchè suppone in questa il diritto di veto.

La Consulta non è neppure tenuta a rendere conto della sua amministrazione in adunanza generale, ciò che darebbe mezzo ad un qualche scrutinio per parte dei soci, ed alle osservazioni a cui esso può dare occasione.

Senza adunque elementi di una vita propria, ognuno può facilmente vedere a che saranno ridotti i Comitati provinciali. Essi, finché dureranno, si limiteranno a tenere qualche rara adunanza con scarso numero di soci in casa del Presidente, o precariamente in qualche altro salò, per discutere ed appoggiare le proposte della Consulta centrale. Diciamo finché dureranno, perchè la maggior parte dei soci, specialmente quelli della campagna poco soddisfatti di ridursi all'ufficio

di pagare, non tarderà a dimettersi. Lo Statuto non obbliga neppure la Consulta a pubblicare per i soci un foglio settimanale, od altro, il quale potrebbe assai giovare a tenerli uniti all'associazione.

Una disposizione dello Statuto assai onerosa per i soci, e che può far temere assai più ancora per l'associazione sta nell'art. 21 ove è detto che le variazioni ed aggiunte al presente Statuto fondamentale dovranno essere discusse in adunanza generale ed approvate a maggioranza assoluta di votanti.

Questa disposizione sottopone, per nostro avviso, i soci per tutto quel tempo che rimarranno in società, a quelle maggiori obbligazioni che le variazioni od aggiunte suddette fossero per imporre. Quindi, se per es. queste variazioni portassero aumento della quota annua i soci sarebbero tenuti a pagarla, così pure se il tempo per cui il socio è tenuto a stare in società, e che nello Statuto è indeterminato, venisse fissato a cinque anni, il socio sarebbe tenuto per tutto questo tempo anche alle nuove obbligazioni, ne potrebbe a tutto rigore liberarsene colla sua dimissione.

E vero che queste variazioni sono discusse in adunanza a cui tutti sono chiamati ad intervenire, e che invece di deteriorare potrebbero anche migliorare la condizione della società e quella dei soci provinciali, ma questo è poco sperabile, ed è anzi da temersi il contrario.

La lontananza dei soci dà sempre a questa sorta di adunanza il vantaggio ai soci del luogo dove sono convocate. La Consulta centrale, che per l'abilità de' suoi membri, e per la maggior loro cognizione delle faccende sociali, vi esercita la principale influenza, non ha neppure nel suo seno consiglieri rappresentanti delle provincie nominate dai Comitati Provinciali. E dunque evidente che lo spirito di centralizzazione, di cui lo Statuto porta già sì grave impronta, domina nelle variazioni od aggiunte che fossero per farsi. Quindi questo timore il quale comincerà per trattenere più d'un membro della famiglia medica dall'associarsi, quando si avveri altri non pochi finirà per allontanarne, ed il centro, come abbiam detto, resterà ben tosto senza periferia.

Desideriamo di ingannarci epperò vorremmo che alcuno chiarisse i nostri dubbi.

I ano già scritte queste osservazioni, quando ci cade sott'occhio un estratto della *gazzetta Medica Italiana* del 26 agosto p. p. in cui la Consulta Centrale dell'Associazione diede alcuni *Schiarimenti* sullo statuto organico. In esso si legge principalmente,

Che i comitati provinciali sono affatto indipendenti per tutto che riguarda gli interessi locali della rispettiva provincia, ritenuto immutabile lo scopo dell'associazione, ed il disposto dell'art. 10, cioè il voto deliberativo unicamente per le questioni che riflettono gli interessi della propria provincia, e con obbligo ancora, prima di mandare ad effetto la loro deliberazione, di darne comunicazione alla consulta centrale,

Che ogni comitato provinciale, quando vengono dalla consulta discusse questioni d'interessi generali, o quando si studino quelli d'interessi locali sulle quali il comitato avesse preso una deliberazione, potrà inviare due consiglieri che rappresentino il comitato o delegare i suoi poteri a due soci residenti in Torino fuori dei membri della consulta, i quali avranno voto deliberativo e formeranno parte integrante della consulta,

Che i soci d'ogni provincia, costituiti in comitato, daranno solamente la metà della quota alla consulta centrale per le spese d'interesse generale, e l'altra metà sarà versata nella cassa del comitato per le spese d'interesse locale.

Questi *schiarimenti* fanno supporre osservazioni state fatte contro l'eccessivo spirito di centralizzazione che domina lo statuto ed il pensiero di temperarlo, e giustificano perciò i nostri timori. Essi però non bastano a dleguarli. Primieramente vediamo nei comitati

provinciali, non punto ampliata la loro sfera d'azione, e la stessa loro dipendenza dalla consulta. Vediamo in secondo luogo che i comitati provinciali non sono di diritto rappresentati nella consulta centrale da persone da loro elette, ma potranno solamente farsi rappresentare, e solamente nei casi di sopra indicati; la qual facoltà diventerà spesso illusoria, perchè per quanto al primo caso la possibilità del suo esercizio suppone un preavviso ai comitati che non si darà, e che è impossibile il darlo ed il darlo a tempo, a meno che si tolga ai membri della consulta la iniziativa delle proposizioni, o che la loro discussione debba essere, per legge, rimandata ad alcune settimane dopo la proposta.

In terzo luogo poi questi *schiarimenti* della consulta sono vere variazioni allo statuto organico, e non sappiamo con quale diritto essa abbia potuto farle, imperocchè dal momento che i promotori dell'associazione lo pubblicarono, e fecero socii colle condizioni in esso contenute, non è più lecito il variarle se non nei modi ivi contemplati, ed ivi si contempla solamente quello dell'adunanza generale dei socii. E comunque tali variazioni diano motivo a credere che i suoi autori hanno alquanto rimesso dall'eccessivo spirito di centralizzazione che informa lo Statuto, non è neppur certo, che le adunanze generali adottino questo pensiero, ed evvi anzi a temere, che, per le cose suddette, prevalga una maggior centralizzazione, siccome più conforme agli interessi del maggior numero di quelli che comporranno tali adunanze.

Sarebbe pertanto opportuno che i socii provinciali si portassero almeno alla prima adunanza generale, onde proporre e fare statuire quelle variazioni allo Statuto che valgano a dare una vita libera ed attiva ai comitati provinciali, se si desidera la prosperità dell'associazione.

SEQUESTRO EBDOMADARIO DELL'OPINIONE

Leggesi nell'OPINIONE:

Tre domeniche consecutive l'*Opinione* fu sequestrato all'ufficio di alla posta. Questo caso, non che raro, ma unico fra noi, ci porrebbe argomento a lunga discussione intorno alla libertà della stampa, in che essa consista e come debba esser rispettata, se nelle persecuzioni a cui siamo fatto segno non vedessimo un partito preso per costringerci al silenzio e stancare la nostra perseveranza. Vedendo che lo sfratto del nostro Direttore non potè mettere un termine alla pubblicazione dell'*Opinione*, e che le sevizie e la lontananza non scoraggiarono il medesimo, nè il distolsero dal continuare la lotta che sostenne finora a difesa della libertà e della sovranità nazionale, il sig. d'Azeglio pensò che l'*Opinione* si potrebbe uccidere coi sequestri, nella speranza che questi impedendo la lettura del giornale, disgustino gli abbonati e ne diminuiscano il numero.

Noi possiamo assicurare il sig. d'Azeglio, che da questo canto abbiamo nulla a temere, e che, come il principio politico da noi difeso è il solo che sia consentaneo a quanto richiede l'onore del paese, così abbiamo ferma persuasione che non ci verrà mai meno il saldo appoggio della pubblica opinione.

L'articolo inserito nel foglio precedente è la continuazione di quello pubblicato la domenica scorsa, e non è che la esposizione del successivo ingrandimento della podestà papale ed un esame critico della sua origine.

Noi abbiamo sempre creduto che in un paese retto da una costituzione, la quale dichiara libera l'espressione del pensiero, non può essere interdetto l'uso della critica nelle questioni storiche, e che questa severa investigatrice della sincerità delle tradizioni potesse stendere lo sguardo nell'oscurità dei tempi, scrutare i fatti ed illuminar la ragione. Or ci avvediamo che siamo caduti in grave errore, e che la libertà può esistere là dove è proibita la discussione. Questa è la logica conseguenza di quanto fu fatto a nostro riguardo.

Se il ministero pubblico è in diritto di mischiarsi nelle disquisizioni storiche, se la risoluzione dei dubbi della critica debba dipendere dalla sentenza dei tribunali, quale guarentigia rimane allo scrittore, quale norma per regolarsi nella manifestazione del suo pensiero? Come mai i tribunali possono farsi giudici delle questioni letterarie o scientifiche, ed arbitri nelle investigazioni della critica?

Ma prima che ai tribunali venga affidata sì ardua missione non conviene definire in che consista il libero esame, la libertà di discussione, quali siano i limiti dentro cui il critico debba restringersi, e come si debba scrivere la Storia, e come la Storia possa offendere la Religione? Noi saremmo molto curiosi di vedere sciolti questi problemi dal ministero pubblico, anzi è necessario che li scioglia, perchè altrimenti corriamo rischio d'incapiccare sovente e di prender abbagli, i quali, se non urtano col buon senso e colla logica, ci compromettono però al cospetto del signor cav. Persoglio, e ci espongono a processi.

Noi lo ripetiamo: i sequestri reiterati del nostro giornale hanno un carattere politico, e sono il segnale che il signor d'Azeglio vuole a qualunque costo transigere colla corte di Roma, calmarne gli sdegni, soddisfare alle sue pretese ed appagare il suo orgoglio.

L'indirizzo della Congrega di Villanovetta, il quale fu, checchè ne dicano gli organi del potere, presentato al Ministero e dal Ministero ricorretto, coll'aggiunta di postille che furono approvate dai Vescovi, per miracolo della Madonna di Rimini, convertiti, non poteva venire recato a Roma senza prima aver provato al Santo Padre, che il sig. Massimo nulla risparmiava per compiacergli e meritarsi le sue benedizioni. E qual maggior prova di sommissione che quella di osteggiare i giornali e d'impedire che si parli del Papa, se non per incensarlo e ripetere le massime del cardinale Bellarmino?

D'altronde tosto che il sig. d'Azeglio è disposto a sacrificare il principio della sovranità laicale, era pur logico che facesse il viso dell'armi all'*Opinione*, la quale, ammesso quel principio, lo difende in tutte le sue conseguenze e vuol mantenerlo nella sua integrità, senza però ledere ai veri diritti della Chiesa.

La discussione intorno ai limiti della potestà papale non è nuova nei nostri tempi: essa è antica quanto il papato, ed è bene strano che sia vietato di dire e ripetere attualmente, in tanto lume di civiltà, o sotto la guarentigia dello Statuto, quello che si insegnava nelle Università, quello che scrivevano, sotto l'assolutismo di Luigi XIV, i professori della Sorbona, ciò che fu sostenuto da dotti teologi e proclamato da parecchi concili.

Grande sventura de' governi è di non voler far tesoro delle lezioni che lor porge la storia. A che ha giovata la censura? Ha mai prevenute le rivoluzioni, salvato il dispotismo dall'ultimo crollo? A che hanno giovato le persecuzioni contro la stampa? I rigori dei ministri di Carlo X hanno preservato questo debole principe dall'esilio? I processi e le multe con cui il governo di luglio uccise la *Tribune* e minacciò il *National* hanno rassodato il trono di Luigi Filippo ed assicurato l'avvenire della sua dinastia?

I colpi portati alla libertà della stampa feriscono sempre all'aria, e non hanno mai rinforzati i governi, perchè rivelano debolezza e paura, e colla debolezza e la paura come conciliarsi rispetto e confidenza? La libertà della stampa è il diritto più prezioso che lo Statuto ci accordi, è la guarentigia più sicura dello Statuto medesimo, nel mentre che è pure uno dei più potenti mezzi di governo. Se la contrariate, se la rendete nulla, che ne avverrà? I giornali che apprezzano la propria dignità, saranno ridotti al silenzio; gli altri, avviliti e discrediti, offriranno, come scrisse un pubblicista francese, il vergognoso spettacolo d'un potere che versa l'insulto sopra nemici privi di difesa.

Togliamo dalla PRESSE le seguenti considerazioni in proposito dell'arresto dell'Arcivescovo di Cagliari.

Gli arcivescovi di Torino e di Cagliari e tutti i membri del Clero italiano che obbedirono alle medesime ispirazioni, giuocano a un giuoco terribile. Questo furioso combattimento che essi danno al poter civile, questa ostinazione a far tutto dipendere dalla corte di Roma, queste folli declamazioni contro la libertà della stampa e contro tutte le libertà, quest'odio furibondo contro tutte le idee di nazionalità, d'indipendenza e di progresso, questa complicità con tutti i nemici d'Italia, tutto questo vecchio bagaglio di sofismi, di pretese e d'usurpazioni dei più cattivi tempi del medio evo rinnovate, tutta questa sfrenata intemperanza dell'avarizia, dell'ambizione e dell'ipocrisia clericale, non possono aver per la chiesa che funesti risultati.

Egli è perchè l'episcopato francese ha ciò compreso, che l'arcivescovo di Parigi ripudiò, in suo nome, ogni solidarietà con questi fanatici in delirio che, in pieno 19° secolo, vorrebbero ricondurlo ai roghi dell'inquisizione, e le cui dottrine insolenti e provocatrici hanno per ultima conseguenza il potere universale del Papa, l'assolutismo romano.

È ormai tempo che il clero italiano imiti questa sì abile condotta ed apra gli occhi. Le popolazioni della Toscana, della Lombardia e dello Stato Romano, che han veduto chiamare gli Austriaci, e cantare il Te Deum dopo i disastri di Novara, sono giunte a tale stato d'aspirazione che sarebbe prudenza non più intrattenerlo con intolleranti pretese.

Noi vogliamo attendere prima d'esaminare la situazione dell'Italia, e in particolare quella della corte di Roma, che i fatti relativi alla missione del signor Pinelli sieno ben conosciuti. Noi possiamo tuttavia fin d'ora assicurare, che vi si farebbe una grande illusione giudicando le disposizioni degli italiani, riguardo alla chiesa, dall'indifferenza generale che regna in Europa per le questioni religiose. Da un lato all'altro della penisola non si trova che disgusto, collera, imprecazioni; e questi sentimenti non son nuovi fra gli italiani. Posti più presso al trono pontificale, essi si sono sempre mostrati più insensibili al suo prestigio, più ribelli alla sua autorità. Nel medio evo ed al di qua dell'Alpi, quando la scomunica faceva cadere le corone ed armava i sudditi contro i sovrani in Italia, questa non sollevava

il più delle volte che l'irritazione popolare, e gli italiani vi rispondevano con un prender d'armi. Il papa aveva un bel lanciare le sue folgori, i veneziani si rivedevano di questi anatemi, i romani lo scacciavano, i fiorentini e i bolognesi gli facevan la guerra, senza la minima cura delle sue scomuniche. La prova di questa ribellione permanente contro le pretese dell'assolutismo romano si trova in tutta la letteratura italiana, che, dopo Dante, porta ad ogni linea la più spiccante impronta dell'anti-papismo. L'episcopato italiano obliò dunque prima di tutto l'istoria della Chiesa, quando egli ardisce, nel 1850, muovere pretese contro le quali si son rivoltati, tra gli altri, il popolo ed il governo di Venezia, che, nel 1606 han finito per trionfare dell'ostinazione di Roma.

Dopo quest'epoca la società civile ha fatto immensi progressi, e perchè il partito clericale manca sia di buona volontà, sia di coraggio, sia di talento per seguire il movimento del secolo a varcar lo spazio che lo separa dal mondo dei viventi, egli vorrebbe forzare il mondo a indietreggiare o ad arrestarsi. È impossibile. Al termine della guerra insensata che ei dichiara alle idee, ai bisogni, alle tendenze liberali della società, havvi una rivoluzione, e questa rivoluzione gli sarà fatale. Egli non può salvare la religione e se stesso che rinunciando alla sua sete di dominazione, ai suoi intrighi politici, ai suoi appetiti temporali. Si affretti ei dunque di ritornare alle idee di tolleranza e di conciliazione, imperocchè la via per cui si è incominciato lo conduce agli abissi.

GIURISPRUDENZA CIVILE

Se, dopo che fu dall'attore intentata un'azione nei precisi termini di possesso annale, le discussioni delle parti declinarono a fatti cui si riferisce il disposto dall'articolo 463 del Codice civile (1), allora la causa cessa forse di essere di cognizione del giudice di mandamento?

IL MAGISTRATO DI CASSAZIONE

Visti gli art. 443 e 446 del Codice civile, e l'art. 10, num. 3 e 5 del Regio Editto del 23 settembre 1822;

Considerando che se è vero, che nell'adire il giudice del mandamento, il Domenico Richelmo non promosse contro i Ghigliotti che un'azione veramente possessoria nei precisi termini di possesso annale, è per altro anche vero che le discussioni delle parti declinarono a tali fatti i quali si riferivano alla disposizione dell'art. 463 del Codice anzidetto;

Che sotto questo rapporto avendo il Tribunale di prefettura di Genova ravvisato il fatto e la discussione delle parti nella sua sentenza del 13 ottobre 1849, non ha certamente sconosciuto nè la vera natura del giudizio, nè violate le disposizioni della legge che attribuisce ai giudici di mandamento la cognizione delle azioni meramente possessorie;

Considerando che, ritenuto nei termini anzidetti il tenore delle contestazioni vertenti fra le parti, diveniva evidentemente applicabile la disposizione dell'art. 463 del Codice civile, poichè mentre i Ghigliotti, senza contraddire al possesso dell'attore, sostenevano aver essi operato un inoltramento sul di costui fondo coll'assenso ed a vista del medesimo, ed offrivano la prova del fatto, sottomettendosi alla indennizzazione da determinarsi, e mentre Richelmo contendeva su questi fatti, e la discussione sostanzialmente si fissava sui medesimi, diveniva indispensabile un giudizio intorno a tale contestazione, e tale giudizio cadeva naturalmente sul diritto dei Ghigliotti invocato di poter ritenere il fondo occupato, mediante l'indennizzazione prescritta dal citato art. 463. Quindi quando in queste condizioni della causa il Tribunale di prefettura ha dichiarato che i fatti in contestazione cadevano sotto la disposizione di questa legge, ha fatto una giusta applicazione della medesima;

Considerato che, contendendosi sui diritti stabiliti col citato art. 463, la questione del possesso annale necessariamente svanisce, e la causa assume altra natura e carattere, principalmente rivolgendosi all'acquisto della proprietà del terreno occupato, poichè, a termini dell'anzidetta legge, data la prova degli estremi da essa richiesti, non trattasi che di fissare l'indennità dovuta per l'occupazione di un terreno o di un fondo, la proprietà del quale perciò trapassa dall'uno nell'altro dei contendenti; (2)

Che quindi questa contestazione non poteva più essere di competenza del giudice del mero possesso, ma doveva necessariamente devolversi alla cognizione del tribunale cui unicamente compete decidere sulla proprietà;

Che perciò se il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha nelle premesse circostanze riconosciuta

l' incompetenza del giudice di mandamento, non ha punto violati gli invocati art. 443 e 446, perchè la disposizione dei medesimi, allo stato delle contestazioni avvenute, non poteva avere applicazione veruna.

Per questi motivi ha dichiarata doversi rigettare, come rigetta il ricorso in cassazione del Domenico Richelmo contro la sentenza del Tribunale di prima cognizione di Genova del 13 ottobre 1849, condannando il medesimo nella multa L. 75 da esso depositata, ed al pagamento di egual somma a titolo di danni ed interessi verso li Glugliotti, senza pregiudizio del maggior risarcimento che loro fosse di ragione dovuto, e nelle spese tassate per onorarii ed espesi sino al giorno d'oggi a L. 71 20.

Torino 29 luglio 1850.

COLLER P. P. — AVVIGINI Rel.

(1) Art. 463. Ove però nella costruzione di un edificio venisse a seguire un qualche inoltramento di una parte del medesimo sul suolo del vicino, e vi concorressero la buona fede di chi ha costruito, e la costruzione si sia fatta a scienza e senza opposizione del proprietario del suolo, potranno l'edificio ed il suolo occupato essere dichiarati di proprietà di chi ne ha fatta la costruzione, rimborsando al proprietario del suolo il doppio valore del sito occupato, oltre al risarcimento dei danni che gliene potessero derivare.

(2) Secondo l'art. 463 l'edificio ed il suolo occupato non diventano di pien diritto proprii di chi ha costruito in buona fede ed a scienza e senza opposizione del proprietario, ma solo potranno essere dichiarati di proprietà di lui, rimborsando al proprietario del suolo il doppio valore del sito occupato ed i danni, locchè vuol dire che l'acquisto della proprietà dipende da due eventi, cioè dal prudente arbitrio del giudice, ove vi siano gli estremi indicati dal detto articolo, e dal pagamento del valore del suolo occupato, e dei danni. Quindi sembra abbia errato il Magistrato nel dire che, provati gli estremi indicati dal detto articolo, non si tratti che di fissare l'indivisibilità dovuta per l'occupazione del terreno occupato.

Ciò posto sembra chiaro che finchè questa dichiarazione od aggiudicazione della proprietà non è seguita, e finchè non segua il pagamento del valore e dei danni, quand'anche fossero fuori di contestazione la buona fede dell'edificante e la pazienza del proprietario, la proprietà del suolo occupato continuerebbe tuttavia in quest'ultimo, salva poi a retrotrarsi l'aggiudicazione al tempo della costruzione.

Continuando in esso la proprietà, non ha potuto da lui perdersi prima dell'anno il possesso annuale per il fatto della occupazione del suolo, quindi non ha potuto cessare l'azione di manutenzione che nasce per la molestia inferita merce tale costruzione. L. se essa non ha potuto cessare, come mai il convenuto, invocando fatti non ancora avvenuti, può chuderne l'esercizio. — Dal momento che la buona fede dell'uno nel fabbricare e la pazienza dell'altro, anche accertati avanti il giudice competente, non bastano per far perdere il possesso dell'attore ed il carattere di molestia al fatto della costruzione, questi due fatti sono per se inconcludenti, ed il giudice di mandamento, investito della causa possessoria, sembra non possa esimersi dal pronunciare.

Tutto al più egli potrebbe, per quanto alla esecuzione della sentenza, sospenderla, pigliando un termine al convenuto per far constare di avere istituito il giudizio avanti il Tribunale competente onde ottenere la dichiarazione della proprietà dell'edificio e del suolo a termini del succitato articolo 463, ed una sentenza della R. Camera dei Conti emanata il 22 giugno 1850, a relazione Baldessono, nella causa del Fisco C. li Marchesi Alfieri e Nota, e riferita nel numero 70 della gazzetta dei Tribunali che si stampa in Genova, dal quale abbiamo desunta la decisione di cui si tratta, ci somministra un esempio di queste sospensioni dell'esecuzione del giudicato. Il Magistrato ha ivi riconosciuto che i detti Marchesi nello scavamento da loro eseguito nell'aveo della Dora senza autorizzazione dell'Intendente avevano contravenuto al regolamento sulle acque, ma considerando che le opere eseguite potrebbero, giusta lo spirito dell'articolo 14 del titolo 2 di detto regolamento, essere conservate dall'autorità amministrativa, qualora dagli incumbenti che essa doveva fare eseguire a termini degli articoli 11 e 12 venisse a risultare che le medesime non siano state eseguite in modo irregolare, o non possa da esse venire danno al pubblico, mentre li condannò alla multa ed alla riduzione delle cose in pristino, aggiunse — salvo che provvedendosi d'essi presso l'autorità amministrativa a termini dell'articolo 14 di detto regolamento, si riconosca che le opere furono eseguite in modo regolare e non arrecano danno alcuno. —

Supponendo poi anche che concorrendo gli estremi indicati dal detto articolo 463 la proprietà dell'edificio e del suolo si acquisti di pien diritto, non pare meglio veio che la questione di possesso annuale necessariamente svanisca, e la causa assuma altra natura e carattere per ciò che solo che siano venuti in contestazione questi estremi, e che il giudice mandamentale diventi perciò incompetente a conoscere della causa stata competentemente avanti lui istituita.

La massima del Magistrato di Cassazione (equivalente a quest'altra il giudice del possesso non è competente per esaminare il diritto dalle parti invocato a fondamento del possesso. Ma questa massima è pure erronea.

È principalmente erroneo lo involvere in tal caso la questione di competenza quando essa è semplicemente questione di osservanza o di violazione di legge regolatrice del possesso e dell'azione possessoria. Il giudicato sta nella dispositiva della sentenza, e non nei motivi che la determinano, e quando la dispositiva si limita a pronunciare nel possessorio, non può darsi che il giudice abbia violato le leggi della competenza se egli ha esaminato contro il disposto dalla legge il diritto per fondare il suo giudicato, se egli ha preso, contro questo disposto, il diritto a fondamento del possesso, egli avrà violato questa legge, ma non potrà mai darsi che egli abbia giudicato incompetentemente, poichè le cause possessorie sono di sua competenza, ed egli ha pronunciato solamente nel possesso.

È poi anche erroneo che il giudice del possessorio non possa esaminare il diritto a fondamento del possesso. esso per nostro avviso può esaminare questo diritto, ed i fatti da cui esso può derivare. Riteniamo la differenza essenziale che esiste tra lo esaminare il diritto ed il pronunciare sul diritto. Lo esaminare il diritto per determinarsi a giudicare in un senso o nell'altro non porta un giudicato sul diritto medesimo, mentre invece s'ha giudicato quando si pronuncia su di esso. La facoltà di esaminare il diritto quando l'esame conduce a risolvere la questione di possesso, e quando nessuna legge vi si oppone nè esplicitamente, nè implicitamente, debbe appartenere al giudice del possesso in virtù del principio generale che riconosce in chi esercita una giurisdizione la necessità dei mezzi di poterla convenientemente esercitare.

È perciò che nel diritto romano il giudice che non aveva giurisdizione per le cause di stato, poteva tuttavia esaminare quando si presentavano incidentemente, in una causa di eredità — *perinet enim ad officium iudicis, qui de hereditate cognoscit, universam incidentem quaestionem, quae in iudicium devocatur, examinare quoniam non de ea, sed de hereditate pronunciat* (leg. I. Cod. de ord. jud.). Così pure, per avvicinarsi maggiormente al nostro argomento, nella or cessata legislazione, il giudice laico esaminava il diritto nelle cause di possesso plenarie per affari ecclesiastici, benchè non potesse pronunciare sul diritto, ossia in petitorio. — *Lucet iudex laicus de iure beneficii nunquam pronunciet, tamen in pleni possessori instantia non aliter fore cognoscere debet, nec immorem causae investigationem adhibere iudex laicus debet, quam si de petitorio esset pronunciaturus, ut event, cum questio status incidit in causam civilem possidentium coram eo iudice, qui de causa status pronunciat nullo modo possit.* (Tab. in Cod. lib. 3 tit. 7 def. 2 in alleg. n. 4).

Il Codice civile ha distinto il possesso dalla proprietà, ed avendo concessa la manutenzione nel possesso annuale fondata su questo possesso, ha proibito necessariamente al giudice di determinarsi a pronunciare questa manutenzione quando manca questo possesso, ma non ha punto proibito l'esame del diritto per spiegare il valore di certi fatti, o quale argomento di possesso, quando questo argomento si possa ragionevolmente dedurre.

Così, per es. e ammesso l'esame del titolo costitutivo di servitù per giudicare se alcuni atti debbano considerarsi come atti possessori a questo titolo, oppure atti praticati a titolo di familiarità o di tolleranza — Così è lecito di esaminare un titolo di vendita per giudicare chi tra il compratore ed il venditore, o tra due compratori, l'uno posteriore all'altro, abbia il possesso annuale — Così pure è lecito di esaminare le leggi di successione e la parentela del defunto per giudicare chi abbia il possesso annuale dell'eredità tra diversi contendenti non avvenuti da oltre un anno il possesso di fatto o materiale della medesima. Così pure è lecito di esaminare le leggi che stabiliscono le servitù legali per determinare se un piantamento o edificio e fatti dal vicino siano una molestia al possesso della servitù legale, ossia se il possesso della servitù legale derivante dal semplice possesso del fondo a cui favore la legge prescrive una servitù, sia tale da escludere nel vicino la facoltà di fare quel piantamento od edificio. Così ancora nella giurisprudenza francese che non ammette la *complainte* per un possesso di una servitù non suscettiva di essere acquistata per prescrizione, è lecito di esaminare se un fondo sia *nicularé*, ossia se non abbia uscita sulla via pubblica, per giudicare se abbia, per disposto dalla legge la servitù attiva di ottenere un passaggio, e se per conseguenza il passaggio esercitato da oltre un anno sia mantenibile in possessorio.

Dato pertanto che il giudice del possessorio possa esaminare il diritto per pronunciare nel possesso, come pure il fatto da cui può sorgere questo diritto, sembra chiaro che anche nella nostra fattispecie possa esaminare se colui che nel fabbricare si è inoltrato nell'altro fondo, abbia acquistata la proprietà dell'edificio e del suolo, supposto che questa proprietà possa acquistarsi di pien diritto. Se il giudice del possesso in questo esame viene a conoscere che l'e-

dificante, per aver riuniti gli estremi voluti dall'art. 463, acquisto la proprietà, egli conchiude che per effetto della legge il vicino ha perduto colla proprietà il possesso, quando non abbia conservato il possesso materiale, nella stessa maniera che perde il possesso della cosa venduta il venditore, per effetto del contratto di vendita, quando egli cessa dal suo possesso di fatto. Quindi il giudice, riconosciuta la mancanza del possesso nell'attore, rigetta la sua domanda di manutenzione.

Che se invece viene dall'esame a conoscere che l'edificante non ha acquistata la proprietà, allora considera il fatto della costruzione come una molestia nel possesso del vicino, e ve lo mantiene, ove la molestia non sia anteriore all'anno dalla istituzione del giudizio.

Ciò nel caso, in cui l'edificante, in buona fede ed a scienza e pazienza del proprietario del suolo, possa acquistare di pien diritto la proprietà. Ma, come si è da principio osservato, la proprietà debbe essere aggiudicata dai tribunali, ed è in loro facoltà, quando vi concorrono gli estremi voluti, di dichiarare l'edificio ed il suolo occupato proprietà dell'uno piuttosto che dell'altro, secondo le circostanze, quindi, giusta le ivi fatte osservazioni, il giudice del possesso non può esimersi dal pronunciare la manutenzione nel possesso contro l'edificante sospendendo, ove occorra, la riprestimazione delle cose, con prefissione di un termine allo stesso per far constare di avere istituito il giudizio avanti il tribunale competente, onde ottenere la dichiarazione della proprietà.

Il sistema del Magistrato di Cassazione male intendendo l'art. 463, fa questione di competenza, quando, anche nel suo supposto, la questione di competenza è estranea, mega a torto al giudice del possesso la facoltà di esaminare il diritto, finalmente da mezzo di rendere illusoria l'azione possessoria, e di privare per anni ed anni il possessore del godimento del suolo.

VERCELLI — Abbiamo qui annunciato il successo di L. 6 pm. votato dal Consiglio Divisionale di Verelli nella sua sessione del 1850 in favore di Bi. sca, ora toghiamo dal Vessillo Verellese un cenno sulle più importanti deliberazioni prese dal medesimo nella stessa sessione. Ecco.

Sulla proposizione del Segretario Aia il Consiglio emette il voto di raccomandare al Ministro di Grazia e Giustizia la presentazione di una legge sui matrimoni in modo, che il disposto del Codice civile non venga paralizzato dalla Curia Ecclesiastica.

Propone il medico Consigliere Rapis, che, per sopprimere alle spese dei fanciulli esposti di anni 12, si stabilisca un'imposta sopra li scapoli a cominciare dagli anni 30 mediante centesimi addizionali per tutte le imposte ducelle, eccettuati i soli ecclesiastici e militari.

Si oppone alla proposta il Consigliere avvocato Majoni osservando, che la proposta implica una pena ed una pena che diventa ingiusta ed ineguale perchè colpisce i soli celibi proprietari, e lascierebbe impuniti i proletari. Che l'elemento penale non deve mai introdursi nelle leggi salvo quando è predisposto in modo che colpisca tutti i delinquenti senza distinzione di condizione, di ceto e di persone, essere per lo contratto inammissibile un'idea di legge, che procedono per categorie, e con fantastiche distinzioni di un tratto, proclama l'immunità, e l'impeccabilità di tutti i militari, di tutti gli ecclesiastici, di tutti i nullatenenti, e di tutti gli ammogliati in massa, rendendo i soli proprietari celibi borghesi, e laici solidari dei fatti proprii ed altrui.

Poter d'altronde esistervi per molti, plausibili e legittimi motivi di astinenza dal matrimonio, e non doversi obbligare i cittadini a rendere ragione al Sindaco od al Cadastaro dei motivi loro particolari per cui preferiscano il celibato.

Dopo alcune osservazioni nello stesso senso del Consigliere Bosso, il Consiglio non adotta la proposizione Rapis.

Il Consiglio adotta pure all'unanimità il voto del Municipio di Verelli, e del Consiglio provinciale, perchè la Provincia di Verelli sia aggregata al Magistrato d'appello di Casale.

Si mette in discussione la proposizione del Consigliere cav. Bosso così concepita.

« Il Consiglio divisionale esprime un voto di riconoscenza al Ministero per la fermezza colla quale » seppe mantenere forza alla legge, rendendo ad essa » solleciti anche coloro, che per alta posizione sociale credevansi privilegiati e reprimendo energicamente quelle azioni, che sotto il manto di una » mal intesa religione non ad altro miravano, che a » sconvolgere lo stato per trascinarlo a reazione »

« Che il Consiglio animi il Ministero a procedere » con eguale operosità nell'attuazione di tutte quelle » misure, che render possono a compiere il progressivo ben essere nazionale, assicurando, che » esso può far a segno sul concorso delle Popolazioni componenti la Divisione Amministrativa di » Verelli ».

Il Consigliere Segretario Aia chiede la parola, e dice non poter approvare la proposta Bosso perchè

è concepita in termini troppo generali: desiderare maggior precisione: essere degna di approvazione la condotta del Ministero nella proposizione, ed esecuzione della Legge Siccardi, ma non tutti li atti del Ministero essere parimenti meritevoli di lode; doversi d'altronde emettere un voto esplicito per l'incameramento dei beni del Clero.

Prende la parola il Consigliere Lanza dicendo non potersi associare all'espressione di *riconoscenza* al Ministero, formulata nella proposta Bosso, poichè se il Ministero fece eseguire le leggi, non fece che il suo dovere: essere stato atto di lodevole coraggio di aver presentata la legge, lo averla sostenuta malgrado li intrighi che la attraversavano, ma tosto ch'è fu adottata dal Parlamento, non esservi a fare le meraviglie se il Ministero ne abbia mantenuta l'esecuzione:

Presenta quindi una diversa redazione così concepita:

« Il Consiglio Divisionale invita il Ministero a perseverare con fermezza nel far eseguire il disposto dalla Legge Siccardi, ed a presentare alla riapertura del Parlamento le altre leggi, che devono dar compimento alle riforme iniziate, compresa una migliore amministrazione e distribuzione dei beni del Clero ».

Il Consigliere Majoni propone sostituirsi alla parola *riconoscenza* quella di *approvazione* o di *plauso*, instando esso pure perchè al voto da emettersi si dia maggior precisione, onde non vi rimanga dubbio, od equivoco sulle intenzioni del Consiglio.

Il Consigliere Bosso difende la sua proposta, aderendo però di mutare la parola *riconoscenza*. Dopo alcune osservazioni del Presidente Arnulfi, e dei Consiglieri Stara ed Ara, il Consigliere Lanza riproduce la sua proposta modificata nei seguenti termini:

« Il Consiglio Divisionale, plaudendo alla fermezza usata dal Ministero nell'esecuzione delle Leggi Siccardi, lo anima a perseverare ed a presentare alla riapertura del Parlamento le altre leggi, che debbono formare il compimento delle iniziate riforme, compresa una migliore amministrazione e distribuzione dei beni del Clero ».

Questa nuova redazione, non avendo più incontrate opposizioni, è posta ai voti, ed è adottata all'unanimità.

CUNEO — Il Consiglio Divisionale di Cuneo ha posto fine alla prima sessione del 1850. Le discussioni vi procedettero in modo dignitoso insieme ed energico. Sebbene non vi sia stata favorevolmente accolta una proposizione del deputato G. B. Michellini tendente ad ammettere parzialmente ed al pubblico nella tribuna annessa alla sala delle radunanze, la qual cosa potevasi fare senza il menomo inconveniente, tuttavia siamo lieti di annunziare che vi si presero due altre importanti deliberazioni.

La prima è relativa a soccorsi a favore de' Bresciani. Non consentendo le strettezze dell'erario divisionale maggiori larghezze, il consiglio stanziò L. 2000 sul bilancio 1850, riserbandosi di stanziare simile somma sul bilancio 1851.

La seconda deliberazione è concepita ne' seguenti termini: « Il Consiglio, visto lo stato delle finanze e della pubblica opinione, non può fare a meno d'invitare il governo a prendere in seria considerazione la questione dell'incameramento dei beni ecclesiastici e della soppressione degli ordini religiosi ». La proposta dell'incameramento è dovuta al deputato Michellini; se non che egli proponeva non solamente d'invitare il governo a prendere in seria considerazione la questione dell'incameramento dei beni ecclesiastici, ma bensì d'incamerarli, dimostrando così che tale era il sentimento del consiglio. Ad ogni modo è degno di osservazione che nella discussione nessuno parlò né contro l'incameramento dei beni ecclesiastici, né contro la soppressione delle corporazioni religiose, essendosi la discussione limitata ai termini nei quali dovesse essere compilata la deliberazione; come è pure degno di considerazione che tale deliberazione fu presa all'unanimità.

Metodo semplicissimo per ottenere buoni vini fini

Nella fabbricazione dei vini fini usano alcuni di far passare il mosto per un filtro di carta, o per brache di tela, e di lasciarlo poscia fermentare in fiaschi od altri recipienti senza più muoverlo finchè la fermentazione sia pienamente compiuta ed il vino debba essere riposto in bottiglie.

Molti invece usano di lasciare per breve tempo il mosto coi grappi nel tinazzo finchè il cappello della vendemmia si sia pienamente alzato, e di collocarlo poscia in fiaschi od altri recipienti travasandolo più e più volte pendente la sua viva fermentazione onde separarlo dalle fecce.

L'uno e l'altro metodo sono poco economici, ed il secondo in ispecie oltre alla maggiore mano d'opera importa anche una perdita più o meno grave di vino; essi poi sono ambedue non punto atti a dare i migliori vini che si possano ottenere da una data qualità di uve. Per essi si ottiene bensì un vino più o meno dolce, ma che difetta per altro di spirito e di fragranza; ed il secondo in particolare dà luogo ad

un vino per lo più mancante di quella limpidezza e di quel colore che concorrono a dare molto pregio ai vini fini.

Il metodo da preferirsi è, a nostro avviso, quello di separare il mosto dalle vinacce appena alzato il cappello, od anche venti o trenta ore dopo, se le uve sono assai mature, e quindi lasciarlo fermentare senza più muoverlo, finchè varcato l'inverno, il vino venga collocato in bottiglie.

Con questo metodo, che diminuisce assai i disturbi e le perdite, si ottiene un vino limpidissimo, di un colore brillante, ed assai più fragrante e spiritoso. Come questo avvenga, facilmente si comprende se si riflette:

1.° Che l'alcool e l'aroma, sostanze molto volatili, si disperdono in ragione dello squassamento del vino, e del suo maggior contatto coll'aria atmosferica — 2.° Che la fermentazione si fa tanto più compiuta, quanto meno si turba il mosto e gli si lascia unito il lievito, o la sostanza *vegeto-animale* che si deposita colle fecce, e che è uno degli agenti essenziali della fermentazione — 3.° che una parte della materia zuccherosa ancora indecomposta (la quale come si sa è la sostanza da cui nella fermentazione si svolge l'alcool), si deposita colle fecce, ed infatti il vino di fecce abbandonate a sè in un fiasco, riesce molto più alcoolico del primo vino separato da esse — 4.° che un maggior riposo del mosto fermentante permette un più facile deposito delle fecce — 5.° che l'alcool sciogliendo la materia colorante dà al vino il color vivo che non aveva il mosto, epperò tanto più vivo sarà il colore, quanto maggiore sarà la quantità dell'alcool in esso contenuta.

È vero che il vino che si ottiene con questo metodo è meno dolce, ma il dolce non è il miglior pregio dei vini, e d'altronde non sarà difficile il conservarglielo in grado conveniente, ove si abbia particolare cura di scegliere uve ben mature, e di togliere da esse i granelli della punta, i quali sono per lo più mal maturi, o di tenerle per qualche giorno sulla paglia.

Noi quindi, edotti dall'esperienza, proponiamo questo metodo come di gran lunga preferibile ai due primi.

DEL MIGLIOR METODO

di preparare la semente per preservare il frumento dalla golpe

Da noi si usa generalmente di preparare la semente del frumento colla calce. Una Commissione nominata dalla Società centrale di Agricoltura della Senna Inferiore dopo di aver fatti molti ed accurati esperimenti comparativi negli anni 1843, 1844 e 1845 per conoscere i mezzi più efficaci onde andare all'incontro al male della golpe a cui il frumento va sì spesso soggetto, venne a concludere essere di gran lunga preferibile il metodo *Dombaste* agli altri conosciuti. In quanto a quello della sola calce, generalmente praticato, la detta commissione lo trovò di poco effetto, e ben anche inferiore alla semplice lavatura con acqua per preservare dalla golpe, ed inoltre inferiore a molti altri per la produttività dei grani.

Ecco intanto il metodo: *Dombaste*

Si fanno sciogliere otto chilogrammi di solfato di soda (conosciuto comunemente per sale di *Glauber*) per ogni ettolitro di acqua, ossia ventiquattro grammi per litro. La soluzione deve farsi almeno qualche ora prima di usarla in un tinazzo, agitando frequentemente, finchè il sale sia compiutamente disciolto. Impiegando dell'acqua bollente, l'operazione riesce più pronta. Il liquido così preparato, può conservarsi per tutto il tempo del seminario.

Quindi allorquando si vuole solfatore il frumento se ne mette un ettolitro sul suolo, e tre persone munite di pala agitano e rivoltano vivamente il mucchio, nel mentre che quegli che dirige l'operazione, versa a più riprese, ma a brevissimi intervalli, della soluzione di solfato di soda, quanta ne può assorbire il frumento. Per lo più vi vogliono sei ad otto litri di soluzione per ettolitro, ma essa non deve essergli misurata, e non si deve tralasciare dall'aggiungerne, se non quando si vede che una maggiore quantità scolorirebbe fuori del mucchio. Tutti i grani devono così essere umettati uniformemente su tutta la loro superficie, senza che un solo sia sfuggito all'azione del liquido. Allora il direttore dell'operazione, senza perdere un solo istante, deve prendere una scodella di ottima calce viva, recentissimamente fatta sfiorire (senza del che la di lei efficacia è perduta), e spanderla su tutta la superficie del mucchio, nel mentre che gli operai lo rivoltano prontamente in tutti i sensi. Egli ne aggiunge successivamente fino alla quantità di due chilogrammi, e gli operai continuano la loro operazione fintantochè i grani siano tutti coperti di calce. L'operazione è allora terminata, e si procede egualmente per un altro ettolitro e così via. Questo lavoro non richiede che alcuni minuti per ogni ettolitro, e così si può solfatore in un'ora la quantità di frumento da seminarci per più giorni in un grande podere.

L'efficacia di questo processo dipende essenzialmente da due circostanze, supponendo che le sostanze

impiegate siano state di buona qualità: cioè: 1. che il mescolgio del frumento colla soluzione di solfato, e poscia colla calce sia stato perfetto, e che non vi sia rimasto un sol grano non impregnato di queste sostanze su tutta la superficie; 2. che la calce sia stata mescolata nel momento in cui i grani del frumento sono stati inumiditi con tale soluzione; imperocchè se si tardasse qualche istante, la soluzione sarebbe assorbita dalla sostanza interna del grano attraverso della sua scorza; e la calce non agirebbe più allora come deve; poichè, siccome i germi della carie, o golpe, trovansi alla superficie dei grani, è là che si deve formare la combinazione dei due ingredienti, affinché possano agire efficacemente. Nella pratica si ottengono facilmente queste due condizioni, se vi si usa qualche attenzione. Il frumento in questo modo solfatato appare sensibilmente secco in poco tempo, e si può conservare in mucchio per più giorni senza alterarsi. Tuttavia se si temesse fosse per riscaldarsi, si potrebbe rimuoverlo.

NOTIZIE

CASALE — Un manifesto del Municipio fa noto che a far tempo dal 27 corrente si terrà conto del prezzo delle uve che si venderanno sul mercato per formare la così detta comune delle uve. Questo avviso fu ricevuto nelle vicine campagne come fissazione del principio della vendemmia in questo territorio per quell'epoca, e solleciterà anche nei confinanti paesi la vendemmia ancora molto immatura.

— Ci viene comunicato un cenno sull'adunanza tenuta il 17 corrente dai Medici Chirurghi ecc. di sopra menzionata: la mancanza di spazio e la brevità del tempo ci obbliga a rimandarne la pubblicazione ad altro numero.

TORINO — L'*Armonia* assicura che al cav. Pinelli fu mandato per istruzione di partire immediatamente da Roma, se nel concistoro che ebbe aver avuto luogo il 19 corrente, il S. padre si fosse espresso in modo poco conveniente verso il Piemonte.

— Sappiamo che la Commissione, nominata lo scorso inverno per veder modo di migliorare le condizioni dei paroci poveri, da qualche tempo ha ripreso i suoi lavori colla massima alacrità. Le basi che ella si propone, a quanto siamo assicurati, sono di alleviare per una parte l'Erario pubblico di quella spesa enorme di circa un milione che ora impieghi in tante congrue parrocchiali, di emancipare per l'altra i pastori delle anime da quelle ignobili consuetudini che sono tanto per loro disonoranti e tanto onerose al povero.

Nelle ricerche che ella fa onde vedere il mezzo più opportuno di raggiungere nn tale scopo, oltre alle ricchissime mense episcopali, ed alle inutili abazie, oltre al calice d'oro che andava prima a Roma, ed ai quattro mila scudi ancora assegnati al Cardinale detto per ischerzo *Protettore*, noi crediamo dover richiamare la sua attenzione su parecchi sussidii accordati sui beni dell'Economato a talune corporazioni, le quali rare volte è che non sieno perniciose. Fra queste ricordiamo le Sacramentine, cui è fatto un annuo assegno di L. 35m. Eppure è in casa loro che presentemente è fissato il quartier generale della reazione. (*Opin.*)

NAPOLI — Scrivono il 13 allo STATUTO:

Sembra che il nostro esercito, sul quale tanto malumore ed indignazione si era accumulata, cominci a far tutto il possibile per mostrare la sua avversione alle nefandezze della reazione. Si direbbe che un germe di virtù cittadina comincia a penetrare nel suo seno e ogni giorno più si feconda. La destituzione di alcuni Generali e di molti ufficiali, nonchè la dura prigionia di parecchi militari avversi alla vertigine reazionaria, hanno destato un sentimento di riprovazione unanime nell'esercito contro il sistema.

CALABRIA — Alcuni giornali della Capitale annunziano alcune insurrezioni che sarebbero avvenute in quelle provincie sugli ultimi dello scorso mese.

GRIGIONI — Venne decretato a grande maggioranza di proporre al Gran Consiglio l'introduzione di un *placet* governativo sopra tutte le pubblicazioni ecclesiastiche.

Avv. FILIPPO MELLANA Direttore.

LUIGI BAGNA Gerente.

INSERZIONE A PAGAMENTO

Si previene il Pubblico che è cessata la società di fatto esistita in questa città sotto la ditta CORELLI e GUGO, e ciò per ogni effetto che di ragione.

Casale il 21 settembre 1850.

Tipografia Fr. Martinengo e Giuseppe Nani.